COMMISSIONI RIUNITE

AFFARI COSTITUZIONALI (I) - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

3.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA I COMMISSIONE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369) 19

PRESIDENTE 19, 21, 23, 26, 27 28, 29, 30, 32, 38

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione* 21, 23, 25, 27, 28, 30, 31

CARUSO 20, 21, 25, 26, 27, 31

CATTANEO PETRINI GIANNINA 21

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione* 20 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32

DE MARIA 23, 27, 32

LA BELLA 20

LUCIFREDI 29, 31

MARIOTTI, *Ministro della sanità* . 20, 21, 23 25, 26, 28, 29, 31, 38

SPINELLI 22, 23

TOZZI CONDIVI 19, 21, 27, 29, 30

VENTUROLI 23, 26, 38

La seduta comincia alle 9,40.

BARTOLE, *Segretario della XIV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità (369).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ».

Come i colleghi ricordano, nell'ultima riunione abbiamo approvato l'articolo 1, del disegno di legge oggi al nostro esame, nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

TOZZI CONDIVI. Mi scusi, signor Presidente, vorrei sapere come mai non sono presenti i rappresentanti degli altri dicasteri interessati al provvedimento in questione. La scorsa volta avevamo rinviato la seduta proprio per dare modo ai rappresentanti dei dicasteri interessati di intervenire nel corso della discussione per chiarirci meglio il loro punto di vista.

PRESIDENTE. Faccio presente che i ministri interessati sono stati regolarmente invitati alla seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(*Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca*)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 può accogliere in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il direttore dell'Istituto sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio e del comitato amministrativo è autorizzato ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo.

I deputati Caruso, La Bella, Di Mauro, Fregonese e Venturoli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al terzo comma, le parole: « il direttore dell'Istituto sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio e del comitato amministrativo è autorizzato », *con le altre*: « Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ».

I deputati La Bella, Morelli, Caruso e Fregonese hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma dopo le parole: con organizzazioni, *la parola*: pubbliche.

LA BELLA. Il nostro emendamento aggiuntivo della parola « pubbliche » è inteso a precisare il tipo di organizzazioni con le quali possono svolgersi accordi di ricerche.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Vorrei avere un chiarimento circa questo emendamento. Che senso ha indicare che l'istituto può avere contatti con organizzazioni pubbliche? E se tali organizzazioni non fossero pubbliche? E alla stregua di quale ordinamento viene definita la pubblicità dell'organizzazione?

LA BELLA. L'emendamento aggiuntivo è diretto appunto ad escludere le organizzazioni private; comunque non insistiamo nel nostro emendamento e lo ritiriamo.

CARUSO. L'emendamento da noi presentato, sostitutivo della prima parte del terzo comma di questo articolo si collega sia con gli emendamenti presentati ed approvati all'articolo 1, sia con quelli all'articolo 9, relativi al comitato amministrativo, sia, infine, all'articolo 14 relativo ai poteri del direttore dell'istituto.

In sostanza con questo emendamento noi vogliamo dire che la responsabilità di dirigere l'istituto è del comitato di amministrazione, del quale – per altro – fa parte anche il direttore, e che è presieduto dal ministro della sanità. Quindi sembra ingiusto che il ministro, su cose di questo genere, debba essere puramente e soltanto informato.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento perché mi sembra che con questa dizione il concetto dell'articolo sia espresso in maniera migliore. Tanto più che il direttore ricopre tale carica per un tempo determinato e quindi il potere in questione è più opportuno che sia rimesso al comitato amministrativo. In questo senso concordo con quanto proposto dal collega Caruso.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Confesso che questo emendamento mi lascia alquanto perplesso per quello che riguarda

la funzionalità dell'istituto. Così come viene proposto bisognerebbe allora prefigurare un comitato amministrativo che si trovi permanentemente presso la sede dell'Istituto superiore di sanità, mentre per quanto riguarda il direttore le responsabilità attribuitegli derivano proprio dal fatto che egli ricopre una carica a « tempo pieno » e quindi ha la possibilità di avere dei contatti continui con i direttori dei laboratori. In realtà il comitato amministrativo si riunisce solo di tanto in tanto. Se ci fosse un regolamento che prevedesse per alcune materie che il comitato amministrativo debba essere informato direttamente dai ricercatori, potrei anche capire nella sostanza l'emendamento presentato. Nel caso prospettato, invece, mi sembra che si crei, per l'istituto, una specie di semi paralisi per la sua attività.

CARUSO. Questo emendamento ha lo scopo di dare all'istituto stesso, tramite il comitato amministrativo, la possibilità di prendere accordi con organizzazioni internazionali.

TOZZI CONDIVI. Ci troviamo di fronte ad un istituto che ha un suo direttore, cui è data la facoltà di assegnare, nei limiti dei bilanci, determinate prestazioni e di prendere accordi con istituzioni estere aventi analoghi fini. È vero che del comitato amministrativo fa parte il direttore, ma si tratta pur sempre di un organo collegiale che non può agire con la rapidità necessaria. Sono quindi contrario all'emendamento proposto.

Desidero, inoltre, ricordare che in sede di discussione generale rilevai come l'ultimo comma di questo articolo sia inammissibile, in quanto prevede una gestione fuori bilancio. Vorrei sapere a questo proposito qual è stato il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in ordine all'intero testo elaborato dal Comitato ristretto.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Un altro motivo per il quale ritengo che l'emendamento non sia da accogliere è dato dal fatto che è più facile prendere contatto con il direttore, che è un esperto delle ricerche e quindi può prendere decisioni in ordine a scelte di carattere tecnico. Inoltre non bisogna dimenticare che il direttore deve sentire il comitato amministrativo e non può agire senza la sua approvazione.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Caruso, in quanto non esclude che il direttore prenda contatti con istituti stranieri. Del resto il previsto parere del comitato amministrativo potrebbe essere negativo, ma non è vincolante, quindi riteniamo necessario che operazioni del genere, che hanno anche notevoli riflessi di ordine finanziario investano la diretta responsabilità del comitato amministrativo.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono perplesso sull'opportunità di accogliere questo emendamento, che priverebbe il direttore dell'istituto del compito di curare questi contatti con gli istituti esteri.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Caruso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato, ferma restando la rubrica:

« Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani aventi analoghi fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa dal Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno di appartenenza sia dell'istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle

spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorra per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto al comitato amministrativo ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(*Servizi a pagamento*).

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro della sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali e ad amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella *A*) annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella *A*) e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro.

I proventi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(*Ripartizione dell'Istituto - Laboratori*)

L'Istituto è costituito da laboratori e servizi generali. I laboratori si articolano in reparti.

I laboratori sono in numero massimo di quindici; la suddivisione dell'Istituto in laboratori e le loro competenze sono stabilite con decreto del ministro della sanità, su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 67 del presente testo.

I laboratori hanno il dovere della reciproca collaborazione per l'esercizio delle funzioni e per l'espletamento dei compiti assegnati all'Istituto.

L'onorevole Spinelli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« L'istituto è costituito da dipartimenti e dai servizi generali. I dipartimenti si articolano in laboratori.

I dipartimenti sono:

1) dipartimento medico-sanitario;

2) dipartimento chimico-fisico-farmacologico-tossicologico;

3) dipartimento veterinario-bromatologico;

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le competenze dei dipartimenti e dei laboratori sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, su proposta del comitato scientifico e del comitato amministrativo secondo le modalità previste dall'articolo 67 del presente testo »;

All'inizio del terzo comma, aggiungere le parole: i dipartimenti ».

SPINELLI. Questi emendamenti derivano da una richiesta di coloro che hanno studiato, dall'interno dell'Istituto superiore di sanità, il problema; essi hanno l'impressione che, ricostituendo in questo modo l'organizzazione dell'istituto si venga a dare ad esso quasi la stessa struttura che ha il Ministero della sanità attraverso le sue direzioni generali.

La nuova organizzazione proposta con i miei emendamenti corrisponderebbe *grosso modo* alla attuale organizzazione del Ministero della sanità con le sue direzioni generali: l'istituto, infatti, sarebbe costituito da un dipartimento medico-sanitario, da un dipartimento chimico-fisico-farmaceutico-tossicologico, e da un dipartimento veterinario-bromatologico. I tre settori in cui si articolano le ricerche si possono veramente differenziare nel modo da me proposto. Si consideri, inoltre, che tale nuova formulazione si ispira alla situazione esistente nella maggior parte delle organizzazioni sanitarie di analogo livello di

quasi tutti i paesi del mondo, specialmente dell'America. Ho formulato l'emendamento accogliendo le istanze di chi conosce perfettamente, per esperienza personale, le difficoltà del settore.

Questo per quanto riguarda il primo comma; gli altri sono logica conseguenza del primo per cui, se non si accetta l'impostazione del primo, questi decadono.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Qualora decidessimo di istituire i dipartimenti, dovremmo anche provvedere a creare per essi dei direttori, modificando la struttura degli organici prevista nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Non è che io per principio mi opponga ad una simile ipotesi, desidero, però, sentire l'opinione più qualificata dal punto di vista scientifico del collega Barberi, perché indubbiamente si tratta di un problema strutturale di notevole portata.

Ripeto, quindi, non respingo a priori l'emendamento perché so che ci sono state delle istanze per sollecitare una diversa organizzazione della ricerca tramite i dipartimenti, però so anche che il Comitato ristretto non ha ritenuto indispensabile l'immediata soluzione del problema in quanto è sempre possibile, una volta istituiti i laboratori, creare tra di essi degli organi di coordinamento. Si tratta, quindi, di una soluzione interna che non verrebbe affatto preclusa dall'approvazione del testo nell'attuale formulazione del Comitato ristretto.

Stando così le cose, il relatore si rimette alla Commissione.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Poiché all'inizio si è fatto riferimento all'università, devo dire che effettivamente oggi la riforma universitaria vede la necessità di coordinare l'attività tecnico-scientifica costituendo i dipartimenti. Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento perché potrebbe portare ad un avvicinamento tra l'Istituto superiore di sanità e l'università.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Per quanto riguarda la struttura dell'Istituto superiore di sanità così com'è stata prospettata dall'onorevole Spinelli, non sono in grado di esprimere un giudizio approfondito. Posso dire che, se c'è un vizio in questa legge, è quello di una sorta di concorrenza tra università ed istituto, concorrenza che spesso ci porta a trasferire prospettive di fondo dell'università ad istituti di ricerca scientifica aventi altri tratti peculiari e fini istituzionali diversi.

Il Governo si dichiara quindi favorevole all'approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto, anche perché non vede la necessità di introdurre oggi una struttura per dipartimenti che, ove si manifestasse necessaria, potrebbe essere creata a parte.

VENTUROLI. Per le ragioni espresse dal ministro, noi voteremo a favore del testo elaborato dal Comitato ristretto.

DE MARIA. Desidero preannunciare il mio voto contrario all'emendamento Spinelli per due motivi: il primo è che tutti i colleghi sanno quanto la elaborazione del testo del Comitato ristretto sia stata attenta, il che mi fa ritenere ancora più inopportuna una modifica della struttura dell'istituto che non valuti attentamente i profondi mutamenti legati all'introduzione dei dipartimenti; il secondo è che gli stessi dipartimenti prospettati nell'emendamento non rispondono alle necessità istituzionali dell'istituto, e potrebbero mostrarsi irrazionali e non producenti. Inoltre i dipartimenti non sono rispondenti alle finalità dell'articolo 1 in cui si parla del servizio sanitario nazionale.

Per questi motivi, e per quelli addotti dal ministro, mi dichiaro contrario all'emendamento Spinelli.

SPINELLI. Rimango convinto della bontà del mio emendamento, perché ho l'impressione che mantenendo la vecchia struttura noi restiamo quelli che eravamo 50 anni fa ed anche prima, e rifiutiamo di ammodernarci e di metterci sul piano degli altri paesi europei ed extraeuropei. Da più parti si lamenta, infatti, che da diverso tempo la ricerca è indirizzata nel campo in cui è maggiormente preparato il direttore dell'istituto, ma se questo può essere comprensibile sul piano scientifico ed umano, non lo è affatto sul piano della ricerca. Ponendo in essere i dipartimenti, si creerebbero degli interessi scientifici che non consentirebbero il prevalere di una branca sulle altre.

Per questi motivi mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spinelli sostitutivo del primo comma sul quale si è dichiarato favorevole il relatore per la XIV Commissione Barberi, si è

rimesso alla Commissione il relatore per la I Commissione Cavallari, ed il Governo si è dichiarato contrario. Avverto che, qualora fosse respinto, decadrebbero anche gli altri due emendamenti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 5 e 6. Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, ed all'articolo 6 l'emendamento Spinelli diretto ad introdurre il consiglio di dipartimento è precluso, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

(*Servizi generali*)

I servizi generali dipendono direttamente dal direttore dell'Istituto. Essi sono:

1) servizio amministrativo e del personale;

2) biblioteca;

3) servizi tecnici, nel numero e con le attribuzioni fissate dal regolamento interno di cui all'articolo 67.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Organi collegiali ed individuali*)

Sono organi direttivi collegiali dell'Istituto:

il comitato amministrativo;
il consiglio dei direttori di laboratorio;
i consigli di laboratorio.

Sono organi direttivi individuali:

il direttore dell'Istituto;
i direttori di laboratorio;
il direttore del servizio amministrativo e del personale;
il direttore della biblioteca;
i direttori dei servizi tecnici;
i direttori di reparto.

Presso ogni laboratorio o servizio è istituita una assemblea di laboratorio o servizio con i compiti di cui all'articolo 12 del presente testo.

Presso l'Istituto è istituito un comitato di consulenza scientifica con le funzioni di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

CAPO I.

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E DI CONSULENZA.

ART. 7.

(*Comitato amministrativo: composizione*)

Il comitato amministrativo è presieduto dal Ministro della sanità o, per delega, da un Sottosegretario di Stato per la sanità; ed è composto:

a) dal direttore dell'Istituto;

b) da tre direttori di laboratorio designati dal consiglio dei direttori di laboratorio, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) da due esperti, dei quali uno designato dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro del tesoro;

d) da un esperto designato dalla Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

e) da un esperto designato dalla Unione delle province d'Italia (UPI);

f) dal direttore del servizio amministrativo e del personale dell'Istituto;

g) da tre rappresentanti del personale, designati mediante elezione per ogni triennio dai dipendenti di ruolo, con suffragio diretto, universale e segreto.

Le funzioni di segretario del comitato sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione dell'Istituto con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I membri del comitato amministrativo sono nominati con decreto del Ministro della sanità e durano in carica tre anni.

Il deputato Spinelli ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:* « dai dirigenti dei dipartimenti ». Tale emendamento risulta precluso a seguito della mancata approvazione dell'emendamento Spinelli al primo comma dell'articolo 4.

I deputati Caruso, Di Mauro, Venturoli, Fregonese e La Bella hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:* « un rappresentante delle regioni a statuto ordinario ».

CARUSO. La Commissione, nell'approvare l'articolo 1, ha stabilito che l'Istituto superiore di sanità è l'organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale. Siccome il servizio sanitario nazionale si dovrà strutturare a livello statale, regionale, provinciale e comunale di conseguenza dobbiamo prevedere nella composizione del comitato amministrativo, accanto al rappresentante delle province e dei comuni un rappresentante delle regioni.

Il collega Graziosi mi fa osservare che mentre i rappresentanti dei comuni e delle province vengono designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dalla Unione delle province d'Italia, nel mio emendamento non è indicato in che modo si provvederà a designare il rappresentante regionale. Questa difficoltà, però, deriva dal fatto che le regioni non sono ancora operanti e quindi non c'è una associazione tra le regioni; io proporrei, quindi, di lasciare il testo del mio emendamento così come è formulato lasciando impregiudicato il modo in cui la nomina potrà avvenire.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione.* Il principio che abbiamo introdotto in sede di Comitato ristretto è legato alla rappresentanza comunitaria locale in modo, cioè, da permettere la concorrenza degli enti locali alla partecipazione di quell'organo collegiale che è il comitato amministrativo. L'articolo così come è formulato assicura questa rappresentanza, quindi sono contrario all'emendamento Caruso, il quale – tra l'altro, indica solo le regioni a statuto ordinario senza menzionare quelle a statuto speciale.

Pur esprimendo parere contrario mi rimetto, tuttavia, alla decisione della Commissione e ribadisco che non ritengo indispensabile prevedere nella composizione del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità un rappresentante delle regioni a statuto ordinario, cosa che si potrà fare in un secondo tempo mentre oggi è sufficiente la normativa prevista dall'articolo 7.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione.* L'emendamento Caruso, così come è formulato, verrebbe a creare una sperequazione tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale; inoltre esso non prevede in che modo debba essere nominato il rappresentante regionale. Mi dichiaro, pertanto, contrario all'approvazione di questo emendamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Anche il Governo è contrario all'emendamento Caruso sia per le ragioni esposte dai relatori, sia per il fatto che non si capisce bene se rappresentante regionale voglia significare un esperto, come per le province e i comuni, o un politico. In quest'ultima ipotesi si verrebbe a creare una contraddizione con gli altri componenti del comitato amministrativo, i quali sono appunto esperti. Quindi la dizione dell'emendamento non mi sembra sufficientemente chiara per poter dare un giudizio o una valutazione adeguati. Per altro mi pare che l'Istituto superiore di sanità diventerebbe una specie di chiesa in cui ci sono sacerdoti di culto e sacerdoti di scienza che studiano separatamente (dico questo senza voler fare dell'anticlericalismo).

Oggi è prematuro parlare della questione sollevata dall'onorevole Caruso; nel momento in cui ci sarà il decentramento regionale l'Istituto superiore di sanità dovrà anch'esso operare un decentramento a livello regionale. Inserire, quindi, un rappresentante regionale nel comitato amministrativo non ha alcun significato.

CARUSO. Ritiro il mio emendamento, ma non per le motivazioni che sono state illustrate ora. Tengo a precisare, però, che l'avevo presentato in relazione all'articolo 1, che abbiamo già votato, col quale si definisce l'Istituto superiore di sanità come organo (dotato di autonomia) del servizio sanitario nazionale, il quale sarà strutturato anche a livello regionale.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Il comitato amministrativo, anche se ha determinati poteri, è pur sempre presieduto dal ministro della sanità. Quindi non mi riesce di capire bene la questione dell'autonomia spinta all'eccesso. Infatti nel momento in cui la ricerca scientifica si trasforma in impegno di spesa occorrono decreti del Ministero della sanità. Siamo d'accordo per quanto riguarda l'autonomia sul piano squisitamente scientifico, ma poi quando occorre dare contenuto alle iniziative dell'istituto è competente il Ministero della sanità che per mezzo di suoi decreti rende operativi tali piani scientifici.

CARUSO. Ripeto che ritiro l'emendamento presentato a questo articolo. Desidero, però, sottolineare ancora una volta che il senso sia di questo emendamento, sia dell'articolo 1 già approvato è proprio quello di rovesciare la posizione del Governo. Noi non vogliamo che

l'Istituto superiore di sanità sia un organo del Ministero della sanità, ma un organo del servizio sanitario nazionale. È in questa direzione che vogliamo farne un organo autonomo.

Desidero, inoltre, far rilevare che non è vero che i decreti relativi all'attività dell'istituto siano una prerogativa del Ministero della sanità, perché detti decreti (che possono riguardare spese, contratti, ecc.) devono essere approvati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

ART. 8.

(*Comitato amministrativo: adunanza*)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è convocato, in via straordinaria, dal Ministro della sanità quando egli ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

CARUSO. Vorrei far rilevare che nell'articolo non è specificato chi deve convocare il consiglio di amministrazione in via ordinaria.

PRESIDENTE. Desidero far notare che la norma è analoga a quella del Regolamento della Camera che stabilisce appunto che la Camera può essere convocata in via straordinaria dal suo Presidente. Il che significa, implicitamente, che ordinariamente è sempre lo stesso Presidente a stabilire la convocazione.

VENTUROLI. Si potrebbe togliere la parola « straordinaria » per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Anche per la Camera vale lo stesso principio: è il Presidente che convoca l'Assemblea in via ordinaria e straordinaria. Niente di strano dunque se l'articolo 8 prevede che il ministro può convocare il comitato amministrativo in via ordinaria e straordinaria.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. L'articolo 8 introduce un elemento puramente temporale: rende obbligatoria la convocazione del comitato una volta al mese, ma non esclude convocazioni straordinarie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il Comitato amministrativo:

1) sentito il parere del comitato scientifico propone al Ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 35, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;

2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano.

Gli onorevoli Caruso, Di Mauro, Venturoli, Fregonese e La Bella hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il numero 4 con i seguenti:

« 4) esprime parere sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'istituto e la ricerca scientifica;

5) approva la relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

6) delibera la produzione di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o la cessazione di produzioni in atto ».

Aggiungere alla fine dell'articolo il seguente numero: « si pronuncia su questioni di sua competenza in merito a eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'istituto ».

CARUSO. Abbiamo presentato questi emendamenti perché ci sembrava strano che il comitato amministrativo avesse soltanto compiti amministrativi, quale quello dell'autorizzazione al riparto dei fondi. Secondo il testo del Comitato ristretto il comitato amministrativo dovrebbe limitarsi ad esprimere pareri senza prendere decisioni. Gli emendamenti proposti hanno appunto lo scopo di rafforzare la posizione del comitato, dando ad esso la possibilità di prendere decisioni.

TOZZI CONDIVI. In sostanza l'emendamento non cambia la lettera *a*) del numero 4 ma le lettere *b*) e *c*), in quanto si darebbe al comitato amministrativo la possibilità non più di esprimere parere sulla relazione presentata dal ministro, ma di deliberare in merito alla relazione stessa. Occorre considerare che in questo caso il ministro potrebbe trovarsi in minoranza, in quanto il comitato potrebbe approvare una relazione che egli non condivide; il ministro, come conseguenza, dovrebbe poi leggere al Parlamento una relazione che non approva. Questa ipotesi è teoricamente ammissibile, e ciò dimostra di per sé l'incongruenza di questo emendamento.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione:* Sono contrario all'approvazione dell'emendamento per la regione esposta dall'onorevole Tozzi Condivi.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione.* Sono contrario all'approvazione dell'emendamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Mi sembra che le considerazioni dell'onorevole Tozzi Condivi siano giustissime. Se il comitato amministrativo, che ha come presidente il ministro, delibera su una relazione di previsione della spesa che poi viene bocciata dal Parlamento, il ministro deve trarre determinate conclusioni. Pertanto il Governo è contrario all'approvazione di questo emendamento.

CARUSO. In base all'articolo 25, la relazione verte sul programma dell'istituto e sui risultati dell'attività precedentemente svolta. Non vedo quindi come il ministro potrebbe trovarsi in minoranza.

TOZZI CONDIVI. E se il ministro considera opportuno un diverso programma?

CARUSO. Il comitato amministrativo approva quanto l'istituto ha già attuato; si tratta di una relazione cosiddetta « morale » che viene fatta dall'istituto e riferita al ministro in quanto presidente del comitato amministrativo.

TOZZI CONDIVI. Vorrei un chiarimento: perché all'articolo 25 si dice che il ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'istituto per il futuro esercizio finanziario?

MARIOTTI, *Ministro della sanità.* Perché per un programma che si lega alla copertura finanziaria, è necessario che il Parlamento manifesti la sua volontà.

DE MARIA. Secondo me il problema è più importante di quanto potrebbe sembrare, perché incide sulla intera situazione dell'istituto e, pertanto, ritengo preferibile la dizione del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Caruso all'articolo 9, cui si sono dichiarati contrari i relatori ed il Governo.

(*È respinto*).

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione.* Per quanto riguarda il secondo emendamento Caruso ed altri aggiuntivo di un nuovo numero alla fine dell'articolo 9, esso mira a far si che possano essere risolte eventuali divergenze che sorgessero nella condu-

zione dell'istituto. Ma a parte il fatto che divergenze del genere non dovrebbero verificarsi, eventualmente esse potrebbero essere risolte senza ricorrere al comitato amministrativo, a meno che non siano di particolare gravità. In merito, tuttavia, desidererei conoscere il parere del collega Barberi e quello del ministro, ai quali mi rimetto.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Sono favorevole perché l'emendamento che non innova in maniera sostanziale e può mostrarsi utile qualora sorgessero contrasti sulla conduzione dell'istituto.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole, perché purtroppo l'esperienza insegna che spesso si creano divergenze di fondo tra i capi-laboratorio, ed il Comitato amministrativo è l'unico adatto a dirimerle.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo emendamento Caruso all'articolo 9 sul quale si sono dichiarati favorevoli il relatore Barberi ed il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 9.

(*Comitato amministrativo: funzioni*)

Il Comitato amministrativo:

1) sentito il parere del comitato scientifico propone al Ministro della sanità una terna di persone tra quelle indicate dal successivo articolo 35, per la nomina a direttore dell'Istituto, entro un mese dalla vacanza del posto;

2) esercita le attribuzioni del consiglio di amministrazione e quelle del consiglio di amministrazione per il personale ausiliario stabilite dagli articoli 146 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;

3) delibera, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica, in relazione alle necessità dei singoli laboratori e servizi generali. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della sanità;

4) esprime parere:

a) sulle proposte formulate dal consiglio dei direttori di laboratorio, circa la previsione annuale delle spese necessarie per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

b) sulla relazione annuale di cui all'articolo 25 della presente legge;

c) sulle produzioni di sostanze di interesse sanitario da effettuarsi dall'Istituto o sulla cessazione di produzioni in atto;

5) esprime pareri e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il Ministro della sanità o il direttore dell'Istituto lo richiedano;

6) si pronuncia su questioni di sua competenza in merito ad eventuali divergenze di conduzione e gestione dei laboratori e servizi dell'Istituto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(*Consiglio dei direttori di laboratorio*)

Il consiglio dei direttori di laboratorio è composto dal direttore dell'Istituto che lo presiede, dai direttori di laboratorio e dal direttore del servizio amministrativo e del personale.

Il presidente del consiglio dei direttori di laboratorio invita a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, i direttori dei servizi ed inoltre, su richiesta di uno o più membri del consiglio esperti.

Il consiglio dei direttori di laboratorio:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con le modalità dell'articolo 15, dai direttori di laboratorio;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle proposte dei consigli di laboratorio;

b) sulla determinazione e sulle modifiche dei contingenti di personale assegnato ai singoli laboratori e servizi tecnici;

c) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Istituto e la ricerca scientifica;

3) esprime parere:

a) sul coordinamento dell'attività dei laboratori e dei servizi generali;

b) sulla nomina dei direttori di reparto proposti dal consiglio del laboratorio interessato;

4) designa ai fini della composizione del comitato amministrativo un direttore di laboratorio per ciascuno dei seguenti gruppi:

a) discipline mediche e biologiche;

b) discipline chimiche e farmaceutiche;

c) discipline fisiche e tecnologiche;

5) esprime parere e formula proposte sulle altre materie stabilite dalle leggi e dai regolamenti e in tutti quei casi in cui il presidente lo richieda.

Il consiglio dei direttori di laboratori si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese su convocazione del proprio presidente e in via straordinaria sú richiesta di almeno la metà dei direttori di laboratorio. L'ordine del giorno ed il verbale delle sedute del consiglio dei direttori di laboratorio sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

TOZZI CONDIVI. Desidererei un chiarimento per quanto riguarda il secondo comma, e precisamente la frase « su richiesta di uno o più membri del consiglio esperti ».

LUCIFREDI. Questa frase non risulta molto chiara neanche a me; appare assurdo, infatti, che se un membro del consiglio desidera invitare un esperto che in quel momento si trova, per esempio, a Copenaghen, il presidente debba subito chiamarlo.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Effettivamente si tratta di una dizione nebulosa che deve essere chiarita; sono del parere che potremmo accantonarla per il momento.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Il concetto è, secondo me, che il consiglio dei direttori di laboratorio può decidere di invitare degli esperti.

LUCIFREDI. Mi sembra strano però che un solo membro del consiglio sia dotato di un potere così vincolante. Nella nostra amministrazione sarebbe l'unico caso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di accantonare l'esame dell'articolo 10 per avere la possibilità di approfondirlo meglio.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura degli articoli 11 e 12 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 11.

(*Consiglio di laboratorio*)

In ciascun laboratorio è istituito un consiglio di laboratorio.

Il consiglio è composto dal direttore del laboratorio, che lo presiede, dai direttori dei reparti e da un rappresentante per ciascuna delle quattro carriere tecniche.

Il consiglio di laboratorio collabora con il direttore del laboratorio per il coordinamento dell'attività dei reparti.

Il consiglio di laboratorio deve essere consultato dal direttore di laboratorio in merito:

a) alla assegnazione del personale ai reparti e servizi del laboratorio:

b) alla conduzione tecnica del laboratorio;

c) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;

d) alla programmazione dei corsi di perfezionamento.

Il consiglio di laboratorio formula proposte per la nomina a direttore di laboratorio, come previsto dall'articolo 36, e per la nomina dei direttori di reparto, come previsto dall'articolo 38.

Alle riunioni in cui vengono discussi e approvati in sede consuntiva e preventiva le attività di ricerca e controllo e la utilizzazione dei fondi partecipano, con parere consultivo, tutti i laureati tecnici di ruolo del laboratorio.

Il consiglio di laboratorio si riunisce, su convocazione del proprio presidente, almeno una volta ogni bimestre, o su richiesta di almeno un terzo dei direttori di reparto.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Assemblea di laboratorio o di servizio*)

L'assemblea di laboratorio o servizio è costituita da tutto il personale di ruolo del laboratorio o servizio, ed è convocata dal direttore di laboratorio o servizio in via ordinaria almeno una volta a trimestre a scopo di informazione e discussione sull'andamento generale del laboratorio o servizio; in via straordinaria su richiesta di un terzo degli aventi diritto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

(*Comitato scientifico*)

Il comitato scientifico è composto:

a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei Consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;

d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attività culturali.

Il presidente del comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.

Il comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'Istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanità pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;

2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, in materia di ripartizione delle borse di studio;

3) esprime parere al comitato amministrativo in ordine alle questioni di cui all'articolo 9, primo comma, punto 1);

4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;

5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.

Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

TOZZI CONDIVI. Su questo articolo desidero chiedere un chiarimento. Nel testo elaborato dal Comitato ristretto si dice che il comitato scientifico è composto (tra l'altro) da 15 esperti nominati per tre anni con decreto del ministro della sanità tra personalità scientifiche di università, italiane ed eventualmente straniere, o dei consigli superiori della sanità, della pubblica istruzione, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, o del Consiglio nazionale delle ricerche. Nel testo governativo era stabilito che un certo numero di tali membri (cinque) venivano scelti tra le terne designate rispettivamente dal Consiglio superiore di sanità, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Tutto questo allo scopo di dare la possibilità al ministro di fare delle scelte, mentre con il testo proposto dal Comitato ristretto questa possibilità di scelta non c'è.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. A me non sembra che la questione sollevata dal collega Tozzi Condivi abbia fondamento in quanto la libertà di scelta del ministro della sanità resta salvaguardata e risulta anzi aumentata nel testo del Comitato ristretto al quale mi dichiaro favorevole.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Concordo con il relatore Barberi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI: ATTRIBUZIONI.

ART. 14.

(*Attribuzioni del direttore dell'Istituto*)

Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha la responsabilità di fronte al Ministro della sanità; dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto, informandone preventivamente il Ministro; gli fa relazione sulle attività previste dall'articolo 1, lettera *e*) e gli propone i provvedimenti necessari. Ordina ed impegna, nei limiti dei fondi stanziati in

bilancio, le spese dell'Istituto; emette e firma i mandati; propone al Ministro della sanità gli incarichi di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; è il capo del personale dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo semestre di ogni anno presenta al Ministro della sanità una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente e predispone lo schema di relazione sul programma dell'Istituto di cui all'articolo 25 della presente legge.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di laboratorio più anziano.

Per il coordinamento dell'attività dell'Istituto il direttore si avvale di una segreteria generale tecnica composta da personale appartenente all'Istituto.

Dal direttore dell'Istituto dipende la segreteria tecnica della Farmacopea Ufficiale.

I deputati Caruso, Di Mauro, Venturoli, Fregonese e La Bella hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole da: « Il direttore dell'Istituto » *fino a* « provvedimenti necessari », *con le altre*: « Il direttore dell'Istituto sovraintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento, dispone i controlli, gli accertamenti e le indagini di iniziativa dell'Istituto ».

CARUSO. Il collega Cavallari mi faceva osservare che con questo emendamento si verrebbe a togliere la responsabilità del direttore dell'istituto nei confronti del ministro della sanità. Mi rendo conto che non essendo stato accolto il nostro emendamento riguardante il comitato amministrativo, il senso di quest'ultimo emendamento può anche essere snaturato.

Il nostro intento sarebbe stato quello di non fare del direttore il padrone assoluto dell'istituto e quindi di attribuire le responsabilità relative all'istituto al comitato amministrativo presieduto dal ministro. In altre parole noi non vorremmo che il direttore assumesse una figura onnipotente, ma piuttosto che la figura politica (comitato amministrativo presieduto dal ministro, che per noi significa la massima garanzia per quello che riguarda le responsabilità) abbia la preponderanza sulla figura burocratica.

LUCIFREDI. Ho ascoltato attentamente le argomentazioni addotte dall'onorevole Caruso nell'illustrare il suo emendamento. Desidero far rilevare, però, che il testo che stiamo esaminando indica esattamente il contrario delle ipotesi che egli ha prospettate. È per questo motivo che noi non possiamo essere che contrari al suo emendamento.

L'informazione preventiva del ministro, con il testo dell'emendamento Caruso, viene ad essere soppressa e di conseguenza il ministro non verrebbe neppure ad essere informato di ciò che viene fatto da quella parte.

All'interno dell'istituto si può benissimo trasferire la responsabilità da una parte all'altra, ma non si può impedire al Ministero della sanità di esercitare le sue funzioni specifiche in questo settore. Quindi non mi sembra che si possa essere favorevoli a questo emendamento.

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Esprimo parere contrario alla approvazione di questo emendamento.

BARBERI, *Relatore per la XIV Commissione*. Anche io sono contrario a questo emendamento.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Sono contrario all'approvazione di questo emendamento non soltanto per le giuste considerazioni che sono state fatte ma anche perché, a mio avviso, bisogna anche distinguere le responsabilità che ha il ministro quale presidente del comitato amministrativo e quale autorità politica che deve rendere conto al Parlamento della funzionalità dell'istituto. Si tratta di due cose ben distinte.

Se in futuro il ministro non sarà informato di questa parte dell'attività dell'istituto e non potrà esercitare l'adeguato controllo, non potrà essere in condizione di adempiere a questo suo compito nei riguardi del Parlamento. Stiamo creando un sistema sanitario nazionale moderno e di conseguenza non possiamo togliere al ministro la facoltà di svolgere i controlli sia relativi agli impegni di spesa, sia relativi alla funzionalità di questo sistema. Dando invece poteri discrezionali a questo comitato tutto resterebbe all'interno dell'istituto, il quale diventerebbe una specie di « torre d'avorio » in cui nessuno potrebbe guardare. Ripeto, quindi, che non sono d'accordo con quanto è stato proposto dall'onorevole Caruso.

CARUSO. Insisto per la votazione del mio emendamento.

DE MARIA. Per dichiarazione di voto, signor Presidente. Nell'annunciare il mio voto contrario sull'emendamento vorrei far osservare al collega Caruso che in questo modo si farebbe cadere nella irresponsabilità il ministro. E questo significa anche che correremmo il rischio di gettare nel *caos* l'Istituto superiore di sanità. Quindi le conseguenze dell'approvazione di questo emendamento portunità di sopprimere al primo comma, di questo articolo 14, lo specifico riferimento alla lettera *e*) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso sul quale hanno espresso parere contrario i relatori e il Governo.

(*È respinto*).

CAVALLARI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente faccio notare sin d'ora, e salvo ulteriore coordinamento, l'opportunità di sopprimere al primo comma di questo articolo 14, lo specifico riferimento alla lettera *e*) dell'articolo 1.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Cavallari.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 15 a 34 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

(*Attribuzioni del direttore di laboratorio*)

Il direttore di laboratorio coordina e dirige l'attività del laboratorio e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

Entro il primo trimestre di ogni anno presenta al consiglio dei direttori di laboratorio una relazione scritta sulla attività svolta dal laboratorio nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore di laboratorio viene sostituito dal direttore di reparto più anziano del laboratorio stesso.

Dal direttore di laboratorio dipende la segreteria del laboratorio.

Il direttore del laboratorio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento e di addestramento nell'ambito del laboratorio.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Attribuzioni del direttore del servizio amministrativo e del personale*)

Il direttore del servizio amministrativo e del personale coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attività degli uffici dipendenti e ne è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Attribuzioni del direttore di servizio tecnico*)

Il direttore di servizio tecnico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al direttore dell'Istituto del suo funzionamento. La funzione di direttore di servizio tecnico è equiparata a quella di direttore di reparto.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di servizio tecnico presenta al direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio tecnico nell'annata precedente.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Attribuzioni del direttore di reparto*)

Il direttore di reparto dirige il reparto cui è preposto ed ha, di fronte al direttore del laboratorio, la responsabilità delle attività di ricerca e di controllo che in esso si svolgono.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il direttore di reparto presenta per iscritto al direttore del laboratorio una relazione particolareggiata sulle attività di ricerca e di controllo svolte dal reparto nell'annata precedente.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Contratti*)

Il parere del Consiglio di Stato, previsto dagli articoli 5, 6, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è sostituito, limitatamente ai contratti riguardanti l'Istituto, dal parere vincolante del comitato amministrativo, salvo quanto disposto nei successivi commi.

Il Consiglio di Stato esprime pareri sui progetti di contratto che importino una spesa superiore a lire cento milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ed a lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere alla spesa mediante trattativa privata.

Quando trattasi di progetti di contratti, dai quali derivi una entrata per lo Stato, i limiti di somma di cui al precedente comma sono ridotti rispettivamente a lire cinquanta milioni per i contratti da stipularsi mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso a lire dieci milioni per quelli da stipularsi a trattativa privata.

Qualora il contratto concerna materia per la quale esistono capitolati d'oneri approvati su conforme parere del Consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano uguali a quelle di detti capitolati, i limiti di somma di cui ai due precedenti commi sono raddoppiati.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sugli atti di transazione di importo superiore a lire cinque milioni, nonché, allorché sul contratto si è espresso il Consiglio di Stato, sugli atti relativi ad inapplicabilità di clausole penali o sospensione di lavori o di prolungamento di termini per cause non previste dal contratto quando la durata della sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini siano indeterminati ovvero vi corrisponda una penalità eccedente le lire un milione cinquecentomila.

Possono essere eseguiti in economia servizi e disposte spese inerenti alle attribuzioni dell'Istituto entro il limite massimo di spesa di lire dieci milioni. Oltre tale limite sarà sentito il Consiglio di Stato. Per le spese superiori a lire due milioni e non eccedenti lire dieci milioni deve essere sentito il comitato amministrativo. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato un regolamento speciale nel quale sono determinati i servizi e le spese da eseguire in economia.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Contratti con ditte estere*)

Quando per l'urgenza o per le condizioni di mercato sorga la necessità di assicurare all'Istituto forniture da ditte estere, il contratto potrà essere stipulato a trattativa privata, anche per importi superiori al limite di cui al secondo comma dell'articolo 19, previo parere vincolante del comitato amministrativo. Le aperture di credito per le spese conseguenti ai contratti di cui al presente articolo sono disposte dal direttore dell'Istituto con autorizzazione motivata che tien luogo anche dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del regio decreto 18 gennaio 1923, n. 2440, mediante ordini di accreditamento a favore del direttore del servizio amministrativo e del personale a funzionari della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Stipulazione dei contratti*)

I contratti, salvo quanto disposto dal precedente articolo, sono stipulati dal direttore del servizio amministrativo e del personale, o, per delega di questi, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

I funzionari di cui al primo comma presiedono le aste pubbliche e le licitazioni private provvedendo all'aggiudicazione delle relative forniture.

(*È approvato*).

ART. 22.

(*Approvazione dei contratti*)

Fermo restando il disposto dell'articolo 20 i contratti sono approvati con decreto del direttore dell'Istituto fatta eccezione per i casi in cui debba essere sentito il Consiglio di Stato.

In deroga all'articolo 7 della legge 30 giugno 1952, n. 724, il Ministro della sanità assume gli impegni di spesa per i contratti che egli approva con proprio decreto.

Il direttore dell'Istituto può delegare l'approvazione dei contratti ad un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica non inferiore a capo ufficio.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Acquisto e vendita dei materiali*)

L'Istituto, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, provvede direttamente all'acquisto di strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, animali da esperimento e di tutto ciò

che possa occorrere per la ricerca scientifica e il funzionamento dei laboratori e servizi tecnici.

L'Istituto provvede altresì direttamente alla vendita degli strumenti tecnici, apparecchiature scientifiche, materiali da laboratorio, allorché ricorrono le seguenti condizioni:

a) siano superati tecnicamente a causa di nuovi ritrovati;

b) l'uso per il quale furono costruiti o acquistati comporti eccessiva onerosità di funzionamento o di manutenzione;

c) non siano utilizzabili per altri servizi.

Possono altresì essere venduti gli animali non più utilizzabili a fini sperimentali o di controllo.

Il direttore dell'Istituto nomina, all'inizio di ogni biennio, una commissione composta da un dirigente di ricerca, presidente, da tre primi ricercatori e da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica non inferiore a capo servizio nonché da un impiegato della carriera direttiva del personale di amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di I classe, con funzioni di segretario, la quale esprime parere in ordine alla indispensabilità della spesa e congruità del prezzo per l'acquisto di quei beni tra quelli indicati al primo comma, che non siano richiesti direttamente dai laboratori e servizi tecnici.

La stessa commissione esprime parere sulla convenienza di una ulteriore utilizzazione degli animali e in ordine ai punti *a*), *b*) e *c*) del secondo comma, nonché sul valore di stima per la successiva vendita, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Per la validità dei contratti di vendita degli animali non più utilizzabili ai fini sperimentali o di controllo, dei beni fuori uso, nonché di quelli di cui al secondo comma, deve partecipare alle gare e intervenire alla stipulazione del contratto un funzionario designato di volta in volta dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - quando il valore di stima superi le lire 600 mila.

I relativi proventi sono versati dagli acquirenti direttamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Ufficio tecnico*)

L'ufficio tecnico elabora i progetti dei lavori necessari alla manutenzione degli impianti dell'Istituto nonché i progetti relativi a nuove installazioni e modifiche occorrenti per l'aggiornamento tecnico degli impianti stessi; esprime altresì il parere sui progetti di cui sopra quando la loro redazione sia affidata a ditte od a tecnici estranei all'amministrazione; dirige i relativi lavori.

Progetta, dirige, esegue - quando l'esecuzione non sia affidata a ditte private - e collauda i lavori di ordinaria manutenzione degli uffici e dei loro impianti.

Sovrintende alle officine, agli impianti ed alle attrezzature generali dell'Istituto.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Relazione del Ministro*)

Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, una relazione sul programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario e sui risultati dell'attività svolta nel precedente esercizio.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Residui*)

Le somme non impegnate alla fine dell'esercizio finanziario sul capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - rubrica Istituto superiore di sanità - concernente le spese per il funzionamento e le manutenzioni, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Carriere*)

Le carriere degli impiegati dell'Istituto superiore di sanità sono distinte in:

carriere direttive;
carriere di concetto;
carriere esecutive;
carriere del personale ausiliario.

Nei quadri I, II, III e IV della tabella *B* annessa alla presente legge sono stabiliti i ruoli organici per ciascuna carriera.

La pianta organica degli operai dell'Istituto superiore di sanità è distinta in:

operai specializzati, I categoria;
operai qualificati, II categoria;
operai comuni, III categoria.

Nella tabella *C* annessa alla presente legge è riportata la pianta organica del ruolo degli operai ad esaurimento.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Disposizioni generali per i concorsi di immissione in carriera*)

Il decreto ministeriale che indìce il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, il numero dei posti e i laboratori o servizi per i quali essi sono messi a concorso, i titoli specifici richiesti per la partecipazione, le materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Il decreto ministeriale che indìce il concorso è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ogni anno e il concorso deve essere espletato entro il termine di quattro mesi.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della sanità su proposta del comitato amministrativo. I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo da una lista a base nazionale compilata per discipline dal comitato scientifico.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Per i vincitori di concorso provenienti da altra carriera dell'Istituto saranno mantenuti scoperti durante il periodo di prova altrettanti posti nel ruolo di provenienza. Nel caso che il periodo di prova non fosse superato gli stessi torneranno ad occupare il posto e la qualifica già rivestita ed il servizio prestato nel periodo suddetto verrà computato nella carriera di appartenenza.

Il servizio precedentemente prestato è valutato ai fini dell'assegnazione alle classi superiori di stipendio, nell'ambito della qualifica, dopo superato il periodo di prova. Salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, tale servizio, diminuito del periodo di anzianità richiesto per l'accesso a carriere diverse, è valutato per intero nel caso di provenienza da carriere corrispondenti; è invece valutato per metà nel caso di provenienza da carriere inferiori.

Nella nuova carriera l'inquadramento dovrà avvenire in ogni caso ad una classe di stipendio tale che il trattamento economico non risulti inferiore a quello goduto nella carriera di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Disposizioni generali per i concorsi di avanzamento*)

Il decreto ministeriale che indìce il concorso stabilisce, su proposta del comitato amministrativo, i laboratori o servizi per i quali il concorso è bandito, i titoli richiesti per la partecipazione, il gruppo di materie su cui vertono le prove di esame nonché tutte le altre modalità relative allo svolgimento del concorso.

Le prove scritte e la prova pratica devono essere inerenti alle attività proprie del laboratorio o servizio di appartenenza.

Il decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della sanità entro il 31 dicembre di ogni anno ed al concorso è ammesso il personale in possesso dei requisiti prescritti alla data della pubblicazione.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Ministro della sanità, su proposta del comitato amministrativo.

I docenti universitari, membri esterni delle commissioni, sono sorteggiati dal comitato amministrativo dalla lista di cui all'articolo 28.

Nei concorsi per titoli ed esame, salvo quanto differentemente disposto nella presente legge, i titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche, elaborati di servizio, servizi prestati, riconoscimenti ottenuti nonché da un giudizio tecnico-attitudinale motivato, espresso dal consiglio di laboratorio o, nel caso dei servizi, dal direttore del servizio, basato sulla qualità del servizio prestato, sull'attitudine a svolgere le funzioni superiori e sul profitto tratto dalla frequenza dei corsi di specializzazione e di aggiornamento.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame; la commissione deve però valutare attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Avanzamenti in carriera*)

L'assegnazione del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria alle classi di stipendio successive a quella iniziale di ogni qualifica viene effettuata dal comitato amministrativo con decorrenza dalla data del compimento dell'anzianità prevista nei quadri della tabella *B* annessa alla presente legge.

Nella tabella *B* annessa alla presente legge sono riportati gli ex coefficienti per la determinazione del trattamento economico.

Agli impiegati dell'Istituto spettano, in rapporto a ciascun ex coefficiente, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Classificazione delle carriere direttive*)

Le carriere direttive comprendono:

carriera dei ricercatori;
carriera dei dirigenti di ricerca;
carriera del personale di biblioteca;
carriera del personale di amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Carriera dei ricercatori*)

La carriera dei ricercatori comprende le seguenti qualifiche:

ricercatore aggregato;
ricercatore;
primo ricercatore.

La nomina in prova a ricercatore aggregato si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea.

L'esame consiste in due prove scritte su argomento tecnico a carattere universitario, una prova scritta e orale in una lingua straniera determinata nel bando di concorso di cui al precedente articolo 28, una prova pratica con relazione scritta e una prova orale tecnica.

La commissione giudicatrice per la nomino in prova a ricercatore aggregato è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da un professore universitario, dall'esperto designato per il comitato scientifico, dai ricercatori dell'Istituto in una delle discipline di cui al terzo comma, punto 4), dell'articolo 10, a seconda del posto messo a concorso, da due direttori di reparto, di cui uno almeno appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca, nonché da un docente universitario di lingue come membro aggiunto.

Durante il primo triennio i ricercatori aggregati presteranno servizio a rotazione nei reparti affini del laboratorio con esclusione dal lavoro di controllo di *routine* e frequenteranno corsi di specializzazione organizzati o consigliati dall'Istituto. Nei loro riguardi viene espresso, al termine di ogni anno con le modalità dell'articolo 29, un giudizio tecnico-attitudinale motivato.

Il servizio prestato in carriere diverse è valutato con le modalità dell'articolo 28 solo dopo aver superato il concorso a ricercatore.

La nomina a ricercatore si consegue a ruolo aperto mediante concorso per titoli ed esame cui possono partecipare i ricercatori aggregati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica. A disponibilità di posti possono partecipare al concorso gli appartenenti alla carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto provvisti di laurea o libera docenza con almeno sei anni di effettivo servizio nella carriera stessa.

I titoli sono costituiti dalle pubblicazioni scientifiche e dai giudizi tecnico-attitudinali. l'esame consiste in tre prove scritte tecnico-specifiche, tre prove pratiche con relazione scritta ed una prova orale.

La commissoine giudicatrice per la nomina a ricercatore è composta da un direttore di laboratorio, presidente, da tre professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un dirigente di ricerca.

Il concorso è ripetibile una sola volta con intervallo di due anni; il suo mancato superamento o la mancata presentazione ad esso entro quattro anni dalla nomina a ricercatore aggregato comportano la decadenza dall'impiego e una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ricercatore si consegue la promozione a primo ricercatore a ruolo aperto mediante valutazione di merito comparativo effettuata dal comitato amministrativo in base all'esame globale dell'attività svolta nella carriera, in base al giudizio tecnico-attitudinale espresso con le modalità di cui all'articolo 29

e al parere del comitato scientifico sui titoli scientifici.

Per esigenze di funzionamento dell'Istituto possono essere messi a concorso pubblico per la qualifica di primo ricercatore fino a un terzo dei posti disponibili nella carriera; sono ammessi candidati esterni provvisti di laurea i quali abbiano complessivamente prestato non meno di nove anni di effettivo servizio in attività di ricerca presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri.

Il servizio prestato presso università o istituti di ricerca stranieri deve essere riconosciuto valido ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello della pubblica istruzione.

Il concorso è per titoli ed esami. I titoli sono costituiti da pubblicazioni scientifiche specifiche per la disciplina, che deve essere precisata nel bando di concorso, e l'esame consiste in una trattazione scritta di argomento specifico, una prova pratica specifica ed una discussione sulle pubblicazioni scientifiche prodotte.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore di laboratorio, presidente, da due professori universitari docenti nelle materie su cui vertono le prove di esame, da un direttore di reparto e da un dirigente di ricerca.

Al compimento di tre anni di effettivo servizio il vincitore del pubblico concorso a primo ricercatore, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo basato sulle stesse modalità dello scrutinio per la promozione a primo ricercatore, è confermato in ruolo. Nel caso di valutazione sfavorevole il primo ricercatore decade dall'impiego in seguito a decreto ministeriale motivato ed ha diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Carriera dei dirigenti di ricerca*)

La nomina a dirigente di ricerca si consegue mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto.

Allo stesso concorso possono partecipare i ricercatori e docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Con il decreto che indice il concorso vengono indicate le discipline per cui viene bandito il concorso stesso.

La commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore dell'Istituto, presidente, da due professori universitari docenti in materie su cui verte l'esame o in materie affini, dal direttore del laboratorio per il quale i posti sono messi a concorso e da un direttore di reparto appartenente alla carriera dei dirigenti di ricerca.

L'esame consiste in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta e sui titoli scientifici prodotti.

Dopo tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo sentito il comitato scientifico, i dirigenti di ricerca sono confermati in ruolo.

Nel caso che il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, i dirigenti di ricerca vengono collocati nel ruolo dei primi ricercatori, anche in soprannumero, nella carriera e nella classe di provenienza. I dirigenti di ricerca provenienti dall'esterno, decaduti dall'impiego, hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il servizio prestato anteriormente alla nomina a dirigente di ricerca è riconosciuto e valutato con le stesse modalità stabilite per i vincitori del pubblico concorso a primo ricercatore, nel comma tredicesimo dell'articolo 32.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Carriera direttiva del personale di biblioteca*)

La promozione a bibliotecario principale si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio

per merito comparativo tra i bibliotecari superiori che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a direttore della biblioteca si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i bibliotecari principali nonché i bibliotecari superiori i quali ultimi abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

ART. 35.

(*Nomina a direttore dell'Istituto*)

L'ufficio di direttore dell'Istituto è conferito con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro della sanità in conformità di quanto disposto all'articolo 9, ad una personalità scientifica anche estranea all'Istituto. Tale ufficio ha la durata di sette anni e può essere confermato con la stessa procedura prevista per il conferimento. Se l'ufficio è conferito ad un direttore di laboratorio o di reparto questi non può conservare la direzione del laboratorio o del reparto cui è preposto.

Alla nomina deve essere provveduto entro sei mesi dalla vacanza.

Il direttore dell'Istituto, se la nomina viene conferita a persona estranea, è inquadrato, con l'esonero del periodo di prova di cui all'articolo 33, nella carriera dei dirigenti di ricerca in soprannumero, alla classe di stipendio che gli compete in base ai precedenti servizi prestati presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri ai sensi dell'articolo 33, e comunque non inferiore alla terza.

Al direttore dell'Istituto è corrisposto, limitatamente alla durata dell'ufficio stesso, un'indennità pari al quaranta per cento dello stipendio riferito alla prima classe di stipendio di dirigente di ricerca.

MARIOTTI, *Ministro della sanità*. Questo articolo, come pure quelli che seguono, riguardano le varie indennità previste per coloro che hanno particolari incarichi, nonché lo stato giuridico del personale dell'istituto. Per quanto riguarda il problema delle indennità, il ministero si preoccupa che esse non siano date in forma pensionabile, ma *ad personam*. Vorrei inoltre fare osservare che il testo del Comitato ristretto prevede un certo divario nel trattamento del personale amministrativo e di quello di ricerca, e proprio ieri mattina ha avuto luogo una riunione su questi temi con i dicasteri più direttamente interessati a questi aspetti, riunione che non è stata conclusiva e rende necessario un nuovo incontro con i sindacati. Occorre, comunque, stare attenti perché nell'ambito del cosiddetto riassetto del pubblico impiego non sorga una normativa del tutto diversa, che potrebbe in futuro avere effetti propagatori e riportare tutta la questione al punto di partenza. Occorre dare l'indennità *ad personam*, ma non renderla pensionabile, perché altrimenti diventerebbe un vero e proprio stipendio e darebbe luogo ad altre rivendicazioni. Ritengo, pertanto, opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta in modo da poter approfondire con i ministri del tesoro e della riforma della pubblica amministrazione questi punti.

VENTUROLI. Concordiamo sull'opportunità di rinviare l'esame dei restanti articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a mercoledì alle ore 17.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO